



Associazione Maendeleo for Children – Via della Repubblica n.6 Ciampino (RM) Codice fiscale: 90078990588
Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci

Associazione di promozione sociale Maendeleo for Children

Sede legale – Ciampino (RM), via della Repubblica n. 6
Codice fiscale n. 90078990588

Registrata presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma
in data 20 febbraio 2014 al n. 1125 serie III

Iscrizione albo Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale n.10672

VERBALE n° 2 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA MAENDELEO FOR CHILDREN APS PER MODIFICHE STATUTO

12 giugno 2024

Il giorno 12 giugno 2024 alle ore 11.00 si è svolta l'Assemblea dei Soci dell'Associazione *Maendeleo for Children*, on line, presso la piattaforma Meet.

Assume la presidenza dell'Assemblea Silvia Prati, la quale dopo aver constatato la presenza della maggioranza qualificata dei soci (Prati Silvia, Maria Carla Brunetti, Irene Zanni (per delega ad Elisabetta Gorrieri), Elisabetta Gorrieri, Virginia Petrelli e Cecilia Anglisani) dichiara validamente costituita la riunione, nel rispetto dello statuto sociale, chiamando a fungere da segretario Virginia Petrelli.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni relative al Codice Terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017, che ha determinato la necessità per l'Associazione di adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove norme.

Il Presidente informa l'Assemblea che la precedente modifica statutaria, resa necessaria per acquisire la qualifica di ETS nella sezione delle APS Associazioni Di Promozione Sociale, non è stata sufficiente per poter accedere in via definitiva al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pertanto si è reso necessario provvedere ad un ulteriore aggiornamento dello statuto, come richiesto dagli Uffici preposti.

Conclusa questa fase di inquadramento generale, il Presidente dà lettura del nuovo Statuto Sociale dell'Associazione, che recepisce le modifiche richieste.

Lo Statuto approvato viene allegato al presente verbale a formare parte integrante (Allegato A).

Il Presidente, infine, comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del Verbale con le norme statutarie adeguate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e successivo invio PEC agli uffici RUNTS, entro il 30/06/2024, come richiesto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Virginia Petrelli

Il Presidente
Silvia Prati

AGENZIA DELLE ENTRATE REGIONALI PROVINCIALE III REGIONE LAZIO Territorio di Albano Laziale	
697	
3°	
24.06.2024	
<i>[Signature]</i>	



Marina Dellucci (*)
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina



STATUTO

Maendeleo for Children

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche l'Associazione di promozione sociale denominata "Maendeleo for Children APS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in via della Repubblica, 6 nel Comune di Ciampino (Roma).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci come previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- sviluppare progettualità a favore dell'inclusione sociale e della piena realizzazione di bambini e ragazzi in ambito scolastico e educativo formale, non formale e informale;
- sostenere progetti propri o di terzi, in Italia e all'estero, a favore di bambini e ragazzi in difficoltà; creazione e sviluppo di reti locali, nazionali e internazionali connesse alla tutela dei minori, in particolare inclusione sociale, dispersione scolastica, minori a rischio, DSA-BES, iperattività, diritti dell'infanzia;
- creare e implementare servizi innovativi di tutela rivolti allo sviluppo dei bambini e ragazzi e alle loro famiglie, con focus particolare sulle fasce basse di reddito della popolazione;
- fornire una formazione qualificata alle figure educative pubbliche e private che si occupano di bambini e ragazzi;
- esercitare attività di lobbying istituzionale per lo sviluppo di leggi e politiche volte a tutelare bambini e ragazzi, o per la piena applicazione di direttive comunitarie, trattati internazionali, leggi nazionali e politiche regionali/locali;
- realizzare e appoggiare studi e ricerche finalizzati alla raccolta di dati funzionali a interventi di qualità;
- promuovere raccolte fondi per la realizzazione di interventi volte alla tutela/sostegno di bambini e ragazzi

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell'associazione, materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;
- gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-culturali, educative, di formazione e ogni altra iniziativa a queste direttamente o indirettamente collegate;
- organizzare e gestire corsi di formazione in proprio ed anche in collaborazione con Enti locali, culturali ed altri Organismi;

- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

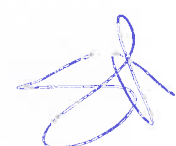
- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

- L'Associazione può avvalersi di volontari, sia soci che non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lazio e collabora sul territorio nazionale ed europeo con altre realtà e progetti.





Articolo 3 - Patrimonio ed entrate

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4 - Esercizio sociale e bilancio

Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il Bilancio va accompagnato dalla Relazione di Missione nella quale saranno indicate le attività svolte dall'Associazione e quelle da attivare l'anno successivo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio, predispone il Bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Articolo 5 - Associati

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano entro il 28/02 di ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 - Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale

comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.



Articolo 8 – Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 9 - Assemblea degli Associati

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.
- Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni



sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da 3 a 7 (da tre a sette) consiglieri eletti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal presente Statuto o da eventuali Regolamenti associativi.

Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 13 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
 - Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Articolo 14 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Articolo 16 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

Articolo 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi privati;
- da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici programmi nell'ambito dei fini statutari;
- dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale o artigianale, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il Presidente
Silvia Prati

